

Allegato parte integrante

Allegato 7 - disciplina intervento economico straordinario

DISCIPLINA DELL'INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO
di cui all'articolo 35, comma 3, lett. a), della legge provinciale sulle politiche
sociali
(legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13)

Articolo 1

Oggetto

1. L'intervento economico straordinario di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali (di seguito intervento straordinario) è volto a rispondere a situazioni di emergenza eccezionale e consiste in un'erogazione monetaria finalizzata a far fronte a una spesa indifferibile che il nucleo non è in grado di sostenere con le proprie risorse e quindi a prevenire e contrastare situazioni di emarginazione.
2. L'ammontare dell'intervento straordinario è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 4.
3. La straordinarietà dell'intervento consiste nella sua riconoscibilità, da parte delle comunità e del territorio Val d'Adige (di seguito enti locali) a favore di un medesimo nucleo familiare, per un massimo di due volte nell'arco dei dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione della prima domanda. Il nucleo familiare è considerato il medesimo fintanto che permane al suo interno il componente che ha presentato la prima domanda, qualificato titolare dell'intervento per i dodici mesi sopra individuati.

Articolo 2

Destinatari

1. Possono presentare domanda di accesso all'intervento straordinario i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza dei componenti il nucleo in un comune della provincia di Trento al momento della domanda;
 - b) indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità disposte per l'accesso all'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali (di seguito reddito di garanzia), inferiore all'indicatore 0,19.
2. Gli enti locali possono concedere l'intervento straordinario sulla base di una relazione del servizio sociale, dalla quale emerge distintamente che il mancato soddisfacimento del bisogno attraverso la concessione dell'intervento straordinario comporta un grave pregiudizio per il nucleo familiare, esponendolo ad un rischio concreto di esclusione sociale.

3. Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Se particolari condizioni lo richiedono, il servizio sociale può considerare una diversa composizione, dandone motivazione.

Articolo 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di riconoscimento dell'intervento straordinario è presentata al servizio sociale dell'ente locale territorialmente competente da uno dei componenti del nucleo, corredata della documentazione attestante la spesa, effettuata o da effettuare, per la quale si richiede l'intervento. In caso di urgenza, detta documentazione può essere prodotta anche in un momento successivo nel rispetto dei termini fissati dall'ente locale stesso.

Articolo 4
Quantificazione e modalità di erogazione dell'intervento

1. Il servizio sociale valuta l'ammissibilità della spesa ai fini del riconoscimento dell'intervento straordinario sotto il profilo sia della tipologia sia dell'ammontare. La misura dell'intervento è pari ad almeno il cinquanta per cento della spesa adeguatamente documentata. L'ente locale determina l'eventuale copertura ulteriore della spesa secondo le modalità individuate dalla legge provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto sia della condizione complessiva del nucleo sia dell'erogazione di altri interventi straordinari avvenuta nei dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
2. L'ente locale eroga l'intervento al beneficiario direttamente oppure, in alternativa, tramite versamento all'ente creditore concessionario di pubblici servizi o a soggetto delegato alla riscossione dal beneficiario, adottando ogni misura utile al fine di rispondere tempestivamente allo stato di bisogno manifestato.